

SENATO ACCADEMICO

delibera n. del 19 gennaio 2010

| |
|---|
| Uffici proponenti: Unità "Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie" |
| Ordine del giorno n. 3.1 |
| Argomento: Statuto e Regolamenti |
| Oggetto: Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca-chiarimenti e integrazioni allegato A dell'art.14, comma 3 |
| Allegati: |

| | F | C | Ast. | Ass. | | F | C | Ast. | Ass. |
|-------------------------|---|---|------|------|----------------------------|---|---|------|------|
| PASQUALI Marco | | | | | FUOCO Roger | | | | |
| BARSOTTI Roberto | | | | | GUAZZELLI Mario | | | | |
| AUGELLO Mario Massimo | | | | | SANTORO Gino | | | | |
| RIPEPE Eugenio | | | | | D'ANDREA Nunzio Aldo | | | | |
| IACONO Alfonso Maurizio | | | | | PRATELLI Antonio | | | | |
| BALSAMO Aldo | | | | | CARPI Guido | | | | |
| MAZZONI Bruno | | | | | FIORAVANTI Gianfranco | | | | |
| MURA Umberto | | | | | DE FRANCESCO Giovannangelo | | | | |
| MURRI Luigi | | | | | RUGGERI Fedele | | | | |
| PALAZZOLO Claudio | | | | | GIORGELLI Francesco | | | | |
| GIOVANNETTI Manuela | | | | | SERENI Bruno | | | | |
| POLI Alessandro | | | | | ALBANESE Rocco | | | | |
| TERRENI Pierangelo | | | | | CHERSONI Emanuele | | | | |
| BARBUTI Roberto | | | | | LONGO Angela | | | | |
| GELLI Maria Stella | | | | | MACCIONI Marco | | | | |
| DERI Paolo | | | | | MASONI Irene | | | | |

(Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; Ast. = Astenuto; Ass. = Assente)

| | |
|--|--|
| Ufficio/i destinatario/i per esecuzione: Unità "Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie" Unità "Dottorati di ricerca" | Ufficio/i destinatario/i per conoscenza: |
|--|--|

| |
|--|
| Pro rettore di riferimento: Prorettore alla ricerca |
|--|

IL SENATO ACCADEMICO

Visto: lo Statuto dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale 30 settembre 1994, n.1196 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto: il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale 9 dicembre 2008, n. 17452 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 3, allegato A;

Considerate: le indicazioni fornite dalla Commissione Ricerca nella riunione del 16 dicembre scorso in merito alle disposizioni previste nel suddetto allegato A;

Rilevata: pertanto la necessità di apportare alcuni chiarimenti e integrazioni su alcune norme dell'allegato in questione

delibera

1. Sono approvate le modifiche e integrazioni al Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca all'articolo 14, comma 3, allegato A, di cui all'allegato 1 della presente delibera.
2. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Relazione tecnica

La Commissione Ricerca, in data 16 dicembre 2009, ha avviato l'esame di alcuni regolamenti predisposti dai Consigli costituenti di alcune scuole di dottorato. Nel corso di tale attività la Commissione, al fine di una maggiore chiarezza ed efficienza, ha segnalato l'opportunità di dover apportare alcuni chiarimenti e integrazioni alle disposizioni di cui all'allegato A dell'articolo 14, comma 3 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.

Nel dettaglio tali chiarimenti ed integrazioni sono riassunte come indicato nell'allegato 1.

Coordinatore dell'Area Istituzionale
Pianificazione e controllo
Dott. M. Tramati

Responsabile dell'Unità "Elettorale,
Normativa e Costituzione
Strutture Universitarie"
A. Sbrana

Allegato 1

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|--|--|
| Capo I - Struttura delle Scuole | Capo I - Struttura delle Scuole |
| 2. Consigli di programma e relativo Presidente | 2. Consigli di programma e relativo Presidente |
| <p>Per ogni programma è costituito un Consiglio di Programma, composto da almeno 12 docenti universitari, di cui almeno il 60% devono essere docenti in servizio presso l'Università di Pisa e devono essere impegnati attivamente nel programma al fine di garantirne la qualità della formazione e dei risultati di ricerca.</p> <p>Del Consiglio fanno parte, inoltre:</p> <p>a) 2 rappresentanti dei dottorandi iscritti al programma, designati da e fra gli stessi iscritti secondo le modalità elettive previste dalla normativa per i consigli dei dipartimenti;</p> <p>b) esperti non universitari, per non più di un terzo del numero totale dei componenti, con l'esclusione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti ai programmi.</p> <p>Possono fare parte del Consiglio, senza diritto di voto, anche docenti universitari che siano già membri con diritto di voto di un altro consiglio di programma. I membri con diritto di voto di un Consiglio di Programma possono far parte di altro Consiglio di Programma solo senza diritto di voto. Possono inoltre far parte al più di un solo consiglio di dottorato istituito presso un altro ateneo italiano. È invece possibile che un membro con diritto di voto di un Consiglio di Programma continui a far parte dei consigli di dottorato in esaurimento dei quali era membro al 1 Gennaio 2009.</p> | <p>Per ogni programma è costituito un Consiglio di Programma, composto da almeno 12 docenti universitari, di cui almeno il 60% devono essere docenti in servizio presso l'Università di Pisa e devono essere impegnati attivamente nel programma al fine di garantirne la qualità della formazione e dei risultati di ricerca.</p> <p>Del Consiglio fanno parte, inoltre:</p> <p>a) 2 rappresentanti dei dottorandi iscritti al programma, designati da e fra gli stessi iscritti secondo le modalità elettive previste dalla normativa per i consigli dei dipartimenti e con durata del mandato pari a 2 anni;</p> <p>b) esperti non universitari, per non più di un terzo del numero totale dei componenti, con l'esclusione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti ai programmi.</p> <p>Possono fare parte del Consiglio, senza diritto di voto, anche docenti universitari che siano già membri con diritto di voto di un altro consiglio di programma. I membri con diritto di voto di un Consiglio di Programma possono far parte di altro Consiglio di Programma solo senza diritto di voto. Possono inoltre far parte al più di un solo consiglio di dottorato istituito presso un altro ateneo italiano. È invece possibile che un membro con diritto di voto di un Consiglio di Programma continui a far parte dei consigli di dottorato in esaurimento dei quali era membro al 1 Gennaio 2009.</p> |

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|--|--|
| <p>Su delega da parte del Consiglio della Scuola, il Consiglio svolge l'insieme dei compiti relativi alla gestione ordinaria del programma previsto dalla normativa nazionale vigente per il consiglio del corso di dottorato.</p> <p>Il regolamento della Scuola può stabilire una diversa composizione del Consiglio di programma, purché sia scientificamente rappresentativa delle varie aree e nel rispetto della normativa nazionale e delle suddette norme, e subordinatamente all'approvazione del Senato su parere della Commissione Ricerca.</p> <p>I componenti del Consiglio eleggono un Presidente, fra i professori in servizio presso l'Università di Pisa, con le stesse modalità elettorali previste per l'elezioni delle cariche direttive nello Statuto di Ateneo. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore e dura in carica 4 anni accademici. Il mandato può essere rinnovato al più una volta.</p> <p>Il Presidente presiede il Consiglio di Programma, gestisce e coordina le attività del Programma, e lo svolgimento dei compiti delegati al Consiglio di Programma dal Consiglio Direttivo. Rappresenta il Programma nel Consiglio Direttivo.</p> <p>In caso di comprovata necessità e urgenza, il Presidente può adottare deliberazioni con proprio provvedimento. Il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile.</p> | <p>Su delega da parte del Consiglio della Scuola, il Consiglio svolge l'insieme dei compiti relativi alla gestione ordinaria del programma previsto dalla normativa nazionale vigente per il consiglio del corso di dottorato.</p> <p>Il regolamento della Scuola può stabilire una diversa composizione del Consiglio di programma, purché sia scientificamente rappresentativa delle varie aree e nel rispetto della normativa nazionale e delle suddette norme, e subordinatamente all'approvazione del Senato su parere della Commissione Ricerca.</p> <p>I componenti del Consiglio eleggono un Presidente, fra i professori in servizio presso l'Università di Pisa, con le stesse modalità elettorali previste per l'elezioni delle cariche direttive nello Statuto di Ateneo. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore e dura in carica 4 anni accademici. Il mandato può essere rinnovato al più una volta.</p> <p>Il Presidente presiede il Consiglio di Programma, gestisce e coordina le attività del Programma, e lo svolgimento dei compiti delegati al Consiglio di Programma dal Consiglio Direttivo. Rappresenta il Programma nel Consiglio Direttivo.</p> <p>In caso di comprovata necessità e urgenza, il Presidente può adottare deliberazioni con proprio provvedimento. Il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile.</p> |
| <p>4. Consiglio Direttivo</p> <p>Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo, di coordinamento della Scuola e la rappresenta presso gli organi centrali di Ateneo e all'esterno.</p> <p>Esso è composto da un massimo di 22 membri. I Presidenti dei Programmi sono membri d'ufficio del Consiglio Direttivo. Inoltre, sono membri del Consiglio Direttivo</p> | <p>4. Consiglio Direttivo</p> <p>Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo, di coordinamento della Scuola e la rappresenta presso gli organi centrali di Ateneo e all'esterno.</p> <p>Esso è composto da un massimo di 22 membri. I Presidenti dei Programmi sono membri d'ufficio del Consiglio Direttivo. Inoltre, sono membri del Consiglio Direttivo:</p> |

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - da 0 fino a un massimo di 3 rappresentanti per ciascun programma, eletti dai relativi Consigli fra i propri membri con diritto di voto; - da due rappresentanti degli studenti iscritti a tutti i programmi afferenti alla scuola, riuniti in un unico collegio elettorale; <p>Ciascuna Scuola, nel proprio regolamento, stabilisce la composizione del Consiglio Direttivo; in particolare il numero di rappresentanti per ogni programma viene determinato dal regolamento della Scuola nel rispetto dell'equilibrio tra i programmi e tra le varie aree scientifiche.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) da 0 fino a un massimo di 3 rappresentanti per ciascun programma, eletti dai relativi Consigli fra i propri membri con diritto di voto; b) da due rappresentanti degli studenti eletti <i>da e tra i</i> rappresentanti e iscritti a tutti i programmi afferenti alla scuola, <i>eletti nei dei singoli consigli dei programmi afferenti alla scuola</i>, riuniti in un unico collegio elettorale. <p>Ciascuna Scuola, nel proprio regolamento, stabilisce la composizione del Consiglio Direttivo; in particolare il numero di rappresentanti per ogni programma viene determinato dal regolamento della Scuola nel rispetto dell'equilibrio tra i programmi e tra le varie aree scientifiche.</p> <p><i>Ciascuna Scuola, nel proprio regolamento, stabilisce inoltre la durata del mandato dei membri di cui alla lettera a), che può essere di 2 o 4 anni. Qualora la durata del mandato del Direttore della scuola sia 4 anni, il mandato dei membri deve essere di pari durata. Il mandato può essere rinnovato al più una sola volta.</i></p> <p><i>La durata del mandato dei membri di cui alla lettera b) è di 2 anni.</i></p> |
| <p>5. Direttore della Scuola</p> <p>Il Direttore della Scuola è eletto fra i membri professori dell'Università di Pisa del Consiglio Direttivo dai componenti del Consiglio della Scuola. Il regolamento della Scuola può prevedere in alternativa che il Direttore sia eletto da e fra i componenti del Consiglio Direttivo che siano professori dell'Università di Pisa.</p> <p>Per l'elezione del Direttore si applicano le stesse modalità elettorali previste per le elezioni delle cariche direttive nello Statuto di Ateneo. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. La durata della carica è, secondo quanto stabilito dal regolamento della Scuola, di due o di quattro anni. In ogni caso, il mandato può essere rinnovato al più una volta.</p> | <p>5. Direttore della Scuola</p> <p>Il Direttore della Scuola è eletto fra i membri professori dell'Università di Pisa del Consiglio Direttivo dai componenti del Consiglio della Scuola. Il regolamento della Scuola può prevedere in alternativa che il <i>Direttore sia eletto da e fra dai componenti del Consiglio Direttivo che siano fra i professori dell'Università di Pisa componenti del Consiglio stesso.</i></p> <p>Per l'elezione del Direttore si applicano le stesse modalità elettorali previste per le elezioni delle cariche direttive nello Statuto di Ateneo. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. La durata della carica è, secondo quanto stabilito dal regolamento della Scuola, di 2 o 4 anni. In ogni caso, il mandato può essere rinnovato</p> |

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|---|--|
| <p>Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio della Scuola, organizza e coordina le attività della Scuola, vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola, presenta ai competenti Organi dell'Ateneo o Ministeriali una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, anche ai fini della predisposizione delle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione Interna.</p> <p>Il Direttore provvede inoltre a organizzare le riunioni del Comitato Scientifico.</p> <p>Il Direttore può designare un Vicedirettore, scelto fra i professori dell'Università di Pisa membri del Consiglio Direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.</p> | <p>al più una volta.</p> <p>Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio della Scuola, organizza e coordina le attività della Scuola, vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola, presenta ai competenti Organi dell'Ateneo o Ministeriali una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, anche ai fini della predisposizione delle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione Interna.</p> <p>Il Direttore provvede inoltre a organizzare le riunioni del Comitato Scientifico.</p> <p>Il Direttore può designare un Vicedirettore, scelto fra i professori dell'Università di Pisa membri del Consiglio Direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.</p> |
| <p>6. Comitato Scientifico</p> <p>Il Comitato Scientifico è l'organo con il compito di valutare la qualità dei risultati e dell'attività della Scuola, dal punto di vista scientifico ed organizzativo.</p> <p>Esso è formato da esperti esterni all'Ateneo, proposti dal Consiglio Direttivo e nominati con decreto del Rettore, previo parere positivo della Commissione Ricerca. Il numero dei membri sarà determinato dal regolamento della Scuola. Il Direttore della Scuola organizza le riunioni del Comitato Scientifico, che, in caso di necessità, potranno svolgersi anche per via telematica.</p> <p>Il Direttore della Scuola fornisce al Comitato Scientifico i dati, una relazione scientifica ed organizzativa, e mette a disposizione le tesi dei dottori di ricerca, le pubblicazioni dei dottorandi, oltre a una quadro dell'attività di ricerca delle aree nelle quali le attività si svolgono. La prima relazione del Comitato scientifico dovrà essere fatta entro la scadenza fissata dal Senato, presumibilmente entro due anni dalla sua formazione, e avrà poi cadenza</p> | <p>6. Comitato Scientifico</p> <p>Il Comitato Scientifico è l'organo con il compito di valutare la qualità dei risultati e dell'attività della Scuola, dal punto di vista scientifico ed organizzativo.</p> <p>Esso è formato da esperti esterni all'Ateneo, proposti dal Consiglio Direttivo e nominati con decreto del Rettore, previo parere positivo della Commissione Ricerca. La durata del mandato dei componenti è di 6 anni, e può essere rinnovato. Il numero dei membri sarà determinato dal regolamento della Scuola. Il Direttore della Scuola organizza le riunioni del Comitato Scientifico, che, in caso di necessità, potranno svolgersi anche per via telematica.</p> <p>Il Direttore della Scuola fornisce al Comitato Scientifico i dati, una relazione scientifica ed organizzativa, e mette a disposizione le tesi dei dottori di ricerca, le pubblicazioni dei dottorandi, oltre a una quadro dell'attività di ricerca delle aree nelle quali le attività si svolgono. La prima relazione del Comitato scientifico dovrà essere fatta entro la scadenza fissata dal</p> |

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|--|--|
| <p>triennale.</p> <p>In prima attivazione il Comitato Scientifico dovrà essere individuato da ciascuna Scuola, entro 6 mesi dall'emanazione del proprio regolamento.</p> | <p>Senato, presumibilmente entro due anni dalla sua formazione, e avrà poi cadenza triennale.</p> <p>In prima attivazione il Comitato Scientifico dovrà essere individuato da ciascuna Scuola, entro 6 mesi dall'emanazione del proprio regolamento.</p> |
| <p>Capo II - Accesso alle Scuole di dottorato</p> | <p>Capo II - Accesso alle Scuole di dottorato</p> |
| <p>5. Concorso di ammissione</p> <p>1. L'accesso a ciascuna Scuola di dottorato avviene tramite una delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una selezione con la formazione di una unica graduatoria di merito; - più selezioni tramite l'individuazione di più sezioni concorsuali. In presenza di motivate ragioni scientifiche che richiedano selezioni separate, previa approvazione del Senato, una scuola può proporre un bando articolato in più selezioni, prevedendo ai soli fini concorsuali la creazione al suo interno di sezioni. Tale articolazione è finalizzata alla formazione di una graduatoria per ciascuna sezione. <p>2. I candidati presentano domanda di partecipazione al concorso per Scuola o per sezione ed esprimono, in ordine di priorità, le loro preferenze tra i programmi della Scuola o della sezione. Se un candidato è interessato all'ammissione a programmi che per fini concorsuali afferiscono a diverse sezioni, deve presentare una domanda per ogni sezione. Tale indicazione non è vincolante.</p> | <p>5. Concorso di ammissione</p> <p>1. L'accesso a ciascuna Scuola di dottorato avviene tramite una delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una selezione con la formazione di una unica graduatoria di merito; - più selezioni tramite l'individuazione di più sezioni concorsuali. In presenza di motivate ragioni scientifiche che richiedano selezioni separate, previa approvazione del Senato, una scuola può proporre un bando articolato in più selezioni, prevedendo ai soli fini concorsuali la creazione al suo interno di sezioni. Tale articolazione è finalizzata alla formazione di una graduatoria per ciascuna sezione. <p>2. I candidati presentano domanda di partecipazione al concorso per Scuola (ove non siano state previste sezioni) o per sezione ed esprimono, in ordine di priorità, le loro preferenze tra i programmi della Scuola o della sezione. Tale indicazione non è vincolante. Se un candidato è interessato all'ammissione a programmi che per fini concorsuali afferiscono a diverse sezioni, deve presentare una domanda per ogni sezione.</p> <p>3. Possono accedere al dottorato di</p> |

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|---|--|
| <p>3. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal consiglio di dottorato ai soli fini dell'ammissione al dottorato, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.</p> <p>4. Per ciascuna selezione, corrispondente alla scuola o a una sezione concorsuale della stessa, devono essere previste almeno tre borse di dottorato finanziate dal Ministero, dalle università, dai dipartimenti e da enti esterni pubblici o privati. Eventuali deroghe al numero di tre borse per sezione concorsuale, dovranno essere valutate dalla Commissione Ricerca e approvate dal Senato accademico.</p> <p>5. Il concorso di ammissione deve assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati e tempi ristretti per l'espletamento e deve essere svolto, per ogni Scuola o sezione concorsuale (se prevista), secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prova scritta, prova orale e titoli relativi alla carriera universitaria pregressa; - prova scritta, prova orale e titoli scientifici e relativi alla carriera universitaria pregressa; - prova orale e titoli relativi alla carriera universitaria pregressa; - prova orale e titoli scientifici e relativi alla carriera universitaria pregressa; | <p>ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal consiglio della Scuola di dottorato ai soli fini dell'ammissione al dottorato, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.</p> <p>4. Per ciascuna selezione, corrispondente alla scuola o a una sezione concorsuale della stessa, devono essere previste almeno tre borse di dottorato finanziate dal Ministero, dalle università, dai dipartimenti e da enti esterni pubblici o privati. Eventuali deroghe al numero di tre borse per sezione concorsuale, dovranno essere valutate dalla Commissione Ricerca e approvate dal Senato accademico.</p> <p>5. Il concorso di ammissione deve assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati e tempi ristretti per l'espletamento e deve essere svolto, per ogni Scuola o sezione concorsuale (se prevista), secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prova scritta, prova orale e titoli relativi alla carriera universitaria pregressa; b. prova scritta, prova orale e titoli scientifici e relativi alla carriera universitaria pregressa; c. prova orale e titoli relativi alla carriera universitaria pregressa; d. prova orale e titoli scientifici e relativi alla carriera universitaria pregressa; e. solo titoli relativi alla carriera |

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|--|--|
| <p>- solo titoli relativi alla carriera universitaria pregressa e titoli scientifici.</p> <p>6. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione, almeno per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché la comunicazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il bando di concorso indica comunque per ogni scuola e sezione concorsuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero complessivo dei laureati ammissibili al dottorato di ricerca; - il numero delle borse di studio, che deve essere tale da coprire almeno la metà dei posti messi a concorso, e l'ammontare delle stesse; - i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri; - la tipologia delle procedure selettive di ammissione tra quelle sopra indicate. <p>7. Il diario delle prove d'esame è reso pubblico tramite il sito web dell'Università di Pisa.</p> <p>8. Le modalità di effettuazione degli esami e i criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle prove e ai titoli sono previsti nel bando di concorso in conformità con quanto previsto dai regolamenti delle Scuole o, in prima applicazione, con quanto determinato dal Consiglio Costituente. Le procedure d'esame devono comunque garantire a ogni candidato la possibilità di scegliere liberamente fra tutte le prove proposte, indipendentemente dal programma o curriculum cui esse si riferiscono.</p> | <p>universitaria pregressa e titoli scientifici.</p> <p>6. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione, almeno per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché la comunicazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il bando di concorso indica comunque per ogni scuola e sezione concorsuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero complessivo dei laureati ammissibili al dottorato di ricerca; - il numero delle borse di studio, che deve essere tale da coprire almeno la metà dei posti messi a concorso, e l'ammontare delle stesse; - i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri; - la tipologia delle procedure selettive di ammissione tra quelle sopra indicate. <p>7. Il diario delle prove d'esame è reso pubblico tramite il sito web dell'Università di Pisa.</p> <p>8. Le modalità di effettuazione degli esami e i criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle prove e ai titoli sono previsti nel bando di concorso in conformità con quanto deliberato annualmente dal Consiglio della Scuola previsto dai regolamenti delle Scuole o, in prima applicazione, con quanto determinato dal Consiglio Costituente. Le procedure d'esame devono comunque garantire a ogni candidato la possibilità di scegliere liberamente fra tutte le prove proposte, indipendentemente dal programma o curriculum cui esse si</p> |

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|--|---|
| <p>9. L'ammissione alla Scuola di dottorato fino alla concorrenza dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base di ogni singola graduatoria (per Scuola o per sezione concorsuale) di merito degli idonei redatta dalla commissione esaminatrice.</p> <p>10. In caso di rinuncia o mancata immatricolazione di un idoneo prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Oltre tale data lo scorrimento della graduatoria è possibile solo dietro parere favorevole del consiglio della Scuola, fatte salve le eventuali scadenze già previste nel bando di concorso.</p> <p>11. In caso di scorrimento della graduatoria, le borse parzialmente godute dai vincitori immatricolati non possono essere riassegnate e pertanto l'idoneo disponibile in ordine di graduatoria sarà immatricolato senza borsa di studio.</p> <p>12. Eventuali borse o posti senza borsa non assegnati al termine della procedura di selezione di una sezione possono essere assegnati dal Consiglio della Scuola cui la sezione afferisce ad altra sezione della scuola stessa, secondo i criteri che saranno individuati nel provvedimento di riassegnazione.</p> <p>13. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di merito redatta dalla commissione esaminatrice. Risultano idonei i candidati che abbiano conseguito almeno il 70% del punteggio complessivo massimo attribuibile alle prove d'esame (esclusa la valutazione dei titoli). Nel caso di concorsi per soli titoli, sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito almeno il 70%</p> | <p>riferiscono.</p> <p>9. L'ammissione alla Scuola di dottorato fino alla concorrenza dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base di ogni singola graduatoria di merito degli idonei redatta dalla commissione esaminatrice formulata per Scuola o per sezione concorsuale.</p> <p>10. In caso di rinuncia o mancata immatricolazione di un idoneo prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Oltre tale data lo scorrimento della graduatoria è possibile solo dietro parere favorevole del consiglio della Scuola, fatte salve le eventuali scadenze già previste nel bando di concorso.</p> <p>11. In caso di scorrimento della graduatoria, le borse parzialmente godute dai vincitori immatricolati non possono essere riassegnate e pertanto l'idoneo disponibile in ordine di graduatoria sarà immatricolato senza borsa di studio.</p> <p>12. Eventuali borse o posti senza borsa non assegnati al termine della procedura di selezione di una sezione possono essere assegnati dal Consiglio della Scuola cui la sezione afferisce ad altra sezione della scuola stessa, secondo i criteri che saranno individuati nel provvedimento di riassegnazione.</p> <p>13. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di merito redatta dalla commissione esaminatrice. Risultano idonei i candidati che abbiano conseguito almeno il 70% del punteggio complessivo massimo attribuibile alle prove d'esame (esclusa la valutazione dei titoli). Nel caso di concorsi per soli titoli, sono</p> |

| <i>Testo vigente</i> | <i>Nuovo testo</i> |
|--|--|
| <p>del punteggio complessivo massimo attribuibile ai titoli.</p> <p>14. All'atto dell'iscrizione alla Scuola di dottorato i vincitori scelgono, in modo vincolante, il programma e l'eventuale curriculum cui intendono afferire all'interno del programma stesso; eventualmente anche la tipologia di borsa di studio, anche a tema.</p> <p>15. Ogni Scuola può dedicare al più una borsa di dottorato di ateneo a un programma specifico, sulla base di motivate esigenze scientifiche. La borsa sarà assegnata alla sezione alla quale il programma afferisce e sarà conferita con le stesse modalità previste per le borse a tema finanziate per programmi specifici.</p> <p>16. Le borse di dottorato, finanziate da altri atenei, enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca all'interno di uno dei programmi attivati. Per ogni borsa vincolata la descrizione del tema di ricerca deve essere riportata nel bando. L'assegnazione di tali borse avviene secondo l'ordine di graduatoria.</p> <p>17. Nel caso di programmi per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.</p> | <p>considerati idonei i candidati che abbiano conseguito almeno il 70% del punteggio complessivo massimo attribuibile ai titoli.</p> <p>14. All'atto dell'iscrizione alla Scuola di dottorato i vincitori scelgono, in modo vincolante, il programma e l'eventuale curriculum cui intendono afferire all'interno del programma stesso; eventualmente anche la tipologia di borsa di studio, anche a tema.</p> <p>15. Ogni Scuola può dedicare al più una borsa di dottorato di ateneo a un programma specifico, sulla base di motivate esigenze scientifiche. La borsa sarà assegnata alla sezione alla quale il programma afferisce e sarà conferita con le stesse modalità previste per le borse a tema finanziate per programmi specifici.</p> <p>16. Le borse di dottorato, finanziate da altri atenei, enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca all'interno di uno dei programmi attivati. Per ogni borsa vincolata la descrizione del tema di ricerca deve essere riportata nel bando. L'assegnazione di tali borse avviene secondo l'ordine di graduatoria.</p> <p>17. Nel caso di programmi per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.</p> |